

III SETTORE AREA VIGILANZA

Ord. N° 64/2021

IL RESPONSABILE

Vista la Determina del II Settore-Lavori Pubblici nr. 58RS/791RG del 15.09.2021 con la quale si affidano all'Impresa " Selenia costruzioni di Franco Barile & C snc", con sede in Montefredane (AV) alla via Appia 36, i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura sportiva di quartiere di C.da Ischia;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori innanzi indicati, e per il posizionamento dei mezzi d'opera occorrenti, si rende necessario interdire la sosta ad ogni altra categoria di veicolo in C.da Ischia, area laterale alla struttura sportiva, dal 20 Settembre p.v. alla fine dei lavori;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la nomina a Vicecomandante della Polizia Municipale, giusto atto Prot. n. 17528 del 30/08/2016 ed il Decreto Sindacale n. 03/2021 - Prot. n. 1766 del 21/01/2021, con il quale si prevede che il responsabile del III Settore è sostituito dal Vicecomandante in caso di assenza e quindi legittimato all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'istituzione, dal 20 Settembre p.v. e fino alla fine dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura sportiva di quartiere, del divieto di sosta, ad ogni categoria di veicolo, escluso i mezzi d'opera a servizio dell'Impresa " Selenia costruzioni di Franco Barile & C snc", nell'area laterale all'anzidetta struttura di C.da Ischia.

Le limitazioni lungo la predetta strada saranno indicate con l'apposizione della segnaletica temporanea, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.S., nelle 48 ore antecedenti l'inizio dell'occupazione.

La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica e integra le norme sulla sosta normalmente vigente lungo la zona interessata.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 C.d.S.).

I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D. Lgs. n° 285/92 e custoditi presso depositaria convenzionata, con spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, a carico dei trasgressori.

Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti che alle limitazioni imposti nello stesso.

La Ditta esecutrice dei lavori curerà, d'intesa con questo Comando, l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, indicante le limitazioni imposte sulla strada ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre Ricorso giurisdizionale per:

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ *al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive*



modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);

- ✓ *al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ✓ *entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del D. Lgs n° 285/92.

Dalla Residenza Municipale, li 17/09/2021

